



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021

N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno 2021 , il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 18:30 , in modalità telematica, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Baiutti Giorgio	Sindaco	Presente
Vanone Alessandra	Consigliere	Presente
Di Giusto Luca	Consigliere	Assente
Artico Federico	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Presente
Barbalace Renato	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Colautti Flavia	Consigliere	Assente
Iannis Barbara	Consigliere	Presente
Giorgiutti Natalino	Consigliere	Presente
Bonassi Barbara	Consigliere	Presente
Del Fabbro Daniele	Consigliere	Presente
Benedetti Lucia	Consigliere	Assente
Mansutti Ester	Consigliere	Assente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Presente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Presente
Mazzacco Chantal	Consigliere	Assente
Comino Claudio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Peresson Dott.ssa Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Giorgio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI;
- con [delibera n. 443 del 31 ottobre 2019](#) l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della [legge n. 205/2017](#) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con [delibera n. 238 del 23 giugno 2020](#), l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla [delibera n. 443/2019](#), adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la [deliberazione 158/2020/R/RIF](#) per le utenze non domestiche;
- con [delibera n. 493 del 24 novembre 2020](#), l'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla [deliberazione 443/2019/R/rif](#), nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con [deliberazione 238/2020/R/RIF](#) per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 21.05.2016 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI e con successive delibere di Consiglio comunale n.30 del 30.09.2020 e n. 24 del 25.06.2021, sono state apportare ulteriori modifiche allo stesso per recepire le successive disposizioni normative in materia;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della [deliberazione ARERA n. 443/2019](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di*

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

PRESO ATTO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del [Decreto Legge n. 56/2021](#) e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del [D.L. n. 73/2021](#) differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al [D.L. n. 35/2013](#);
- che il [D.L. 41/2021](#), c.d. Decreto Sostegni, convertito in [legge n. 69 del 21 maggio 2021](#), contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

VISTO:

- il [D.P.R. 158/1999](#) disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della [legge n. 147/13](#), per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
 - PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 redatto dai soggetti gestori del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente (A.U.S.I.R. Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) con provvedimento n. 30 del 24.06.2021, la cui appendice 1 è allegato al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla [delibera Arera n. 443/19](#), [integrata dalla delibera Arera n. 238/2020](#), l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 736.688,88 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad €733.819,74, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad €2.869,14;
- anche per l'anno 2021 e sempre per gli effetti dell'epidemia COVID 19, alcune attività sono rimaste chiuse con durata diversa a seconda dei DPCM emanati e che, per le medesime aziende, tutto ciò ha influito negativamente sotto il profilo economico;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale venire incontro alle difficoltà sostenute dalle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica, provvedendo ad una riduzione della TARI 2021;
- ai fini delle riduzioni di cui sopra l'IFEL ha anticipato la futura erogazione di un contributo a favore del Comune di Tricesimo finalizzato ad attenuare il tributo in argomento sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni delle rispettive attività a seguito Covid 19, che in via ancora presuntiva ammonta ad € 36.613,00;

- Il suddetto contributo nella misura definitiva in cui perverrà al Comune di Tricesimo, sarà applicato esclusivamente alle utenze non domestiche di cui al paragrafo precedente, in sede di emissione della bolletta di saldo/conguaglio con l'eventuale ulteriore integrazione di risorse che saranno poste a carico del Bilancio comunale;

PRESO ATTO che per l'anno 2021 il Piano Economico e Finanziario prevede la ripartizione dei costi del servizio imputandoli per il 31,21 % alla parte fissa e 68,79 % alla parte variabile;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 73,28 % a carico delle utenze domestiche;
- 26,72 % a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche che sono assunti nei valori minimi

RITENUTO:

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della [Legge 147/2013 e smi](#), in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- di adottare il coefficiente K(b) minimo, mentre, per le utenze non domestiche, il coefficiente specifico di produttività dei rifiuti Kc è stato preso al 90 % del minimo ad eccezione delle categorie 22, 23,24 e 27 che sono state prese al 85 % del minimo;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#), di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO:

- che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie del 2019 rispetta il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla [delibera ARERA n. 443/19](#), modificato dall'art. 2 della [delibera Arera n. 238/2020](#) così calcolato (per il 2020):
- Limite massimo di variazione ρ_a : tasso inflazione programmata rpi (1.7%) – recupero produttività X (da 0.1% a 0.5%) + coefficiente QL (da 0% al 2%) + coefficiente PG (da 0% a 3%) + $C19_{2020}$ (da 0% a 3%)= 1,6 %;

Crescita entrate 2021/2020= 8.558,82

RITENUTO di individuare quale scadenza per il pagamento della rata di saldo/conguaglio TARI 2021 il 16.12.2021 tenuto conto che i contribuenti hanno già provveduto al pagamento dell'acconto entro il 16.07.2021;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della [legge n. 296/06](#) le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del [D.L. n. 201/2011](#) e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 31 gennaio 2021, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 31 dicembre;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. n. 504/92](#), modificato dall'art. 38-bis del [decreto legge n. 124/2019](#), è fissato nella misura del 4 %, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 24.06.2021;

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITI GLI INTERVENTI:

Il Sindaco invita l'Assessore Artico a illustrare il punto in discussione.

L'Assessore rammenta che, già dallo scorso anno, l'approvazione del PEF, Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti non è più un adempimento a carico del Comune, ma a carico dell'AUSIR. Al Comune, dopo aver ricevuto il PEF approvato, spetta la definizione e approvazione delle tariffe, che devono coprire, per disposizione di legge, il 100% del costo evidenziato dal PEF.

Per quanto riguarda il Comune di Tricesimo il PEF predisposto e approvato per l'anno 2021 riporta un totale di euro 736.688,88.

Stante il ritardo nell'approvazione del PEF il Comune aveva già bollettato la prima rata della TARI 2021 determinandola sulla base delle tariffe 2020. La prima rata in acconto, le cui bollette sono già state inviate e risultano per la maggior parte già pervenute, scadranno il 16 luglio 2021. La seconda rata, a saldo, sulla base delle tariffe approvate in questa sede, andrà a scadenza il 16 dicembre 2021.

Il PEF 2021 registra un leggero aumento rispetto all'importo del 2020, pari a circa 8.000 euro.

Gli importi a carico degli utenti TARI potrebbero quindi subire un minimo aumento.

Tale crescita non sembra correlata a qualche fattore legato alla raccolta, ma all'adeguamento ISTAT e a costi amministrativi. Sembra quindi un aumento strutturale.

L'Assessore Giorgiutti ricorda che il Comune di Tricesimo mantiene il podio, tra quelli serviti dalla NET, per la percentuale di raccolta differenziata. Non sembra quindi un problema di conferimento.

Il consigliere Merlino invita a valutare la possibilità di porre dei limiti al conferimento in ecopiazza soprattutto da parte degli utenti non domestici. Segnala inoltre che ci sono dei casi di non corretto conferimento in alcune vie e invita a verificare che i residenti, soprattutto chi si è trasferito da poco, siano posti a conoscenza delle regole in vigore nel nostro Comune.

L'Assessore Giorgiutti concorda sull'opportunità di fare una riflessione, anche tenendo però in considerazione il rischio, in caso di limiti al conferimento, di abbandoni indiscriminati sul territorio. Quanto all'informazione ai cittadini, che viene comunque espletata consegnando il libretto della NET al momento del trasferimento a Tricesimo a cura dell'ufficio anagrafe, si può certamente prevedere altri momenti di sensibilizzazione. L'impegno del Comune nel favorire un corretto conferimento è

comunque sempre alto, come dimostra il significativo numero di cassonetti dismessi e sostituiti da nuovi negli scorsi mesi.

Non essendoci ulteriori interventi si passa al voto

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Clocchiatti), contrari n. = su n. 12 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del [D.P.R. 158/1999](#);
3. di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente (A.U.S.I.R. Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) con provvedimento n. 30 del 24.06.2021 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
 - l'onere derivante dalle riduzioni previste in premessa ed ammesse nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), così come al momento quantificate da IFEL per l'anno 2021 in € 36.613,00 salvo ulteriori successive integrazioni a carico del Comune, trova copertura al cap 10230 del bilancio di previsione dell'anno 2021 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della [Legge 147/2013](#), in virtù della quale il Comune può prevedere per il 2021 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della [Legge 147/2013](#), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del [D.Lgs 504/1992](#), commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 4 % come stabilita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
4. di stabilire che il pagamento della rata di saldo/conguaglio della TARI relativa all'anno 2021 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 16.12.2021;
5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente , con separata votazione, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. =, contrari n. = su n. 12 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Esce il consigliere Clocchiatti. Entra il consigliere Di Giusto.



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

AREA ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI SOCIALI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021**

N. del. 2021/7

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Tricesimo, lì 23 giugno 2021

Il Responsabile
F.TO NORBERTO RIZZI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Tricesimo, lì 25 giugno 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.,

Il Presidente
F.to Baiutti Giorgio

Il Segretario
F.to Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 30/06/2021 al 14/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 30/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Caterina Salvatori

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/06/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 30/06/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Caterina Salvatori

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento

Comune di Tricesimo

Elenco Tariffe Simulazione Generate per l'anno 2021

Anno	Descrizione	Categoria	Parte Fissa	Parte Variabile
2021	ABITAZIONE RESIDENTI	31 D 01	0,2657	47,6128
2021	ABITAZIONE RESIDENTI	31 D 02	0,3122	111,0966
2021	ABITAZIONE RESIDENTI	31 D 03	0,3487	142,8385
2021	ABITAZIONE RESIDENTI	31 D 04	0,3786	174,5803
2021	ABITAZIONE RESIDENTI	31 D 05	0,4085	230,1286
2021	ABITAZIONE RESIDENTI	31 D 06	0,4317	269,8060
2021	PERTINENZE RESIDENTI	31A D 01	0,2657	0,0000
2021	PERTINENZE RESIDENTI	31A D 02	0,3122	0,0000
2021	PERTINENZE RESIDENTI	31A D 03	0,3487	0,0000
2021	PERTINENZE RESIDENTI	31A D 04	0,3786	0,0000
2021	PERTINENZE RESIDENTI	31A D 05	0,4085	0,0000
2021	PERTINENZE RESIDENTI	31A D 06	0,4317	0,0000
2021	ABITAZIONE SALTUARIA	32 D 01	0,1860	33,3290
2021	ABITAZIONE SALTUARIA	32 D 02	0,2185	77,7676
2021	ABITAZIONE SALTUARIA	32 D 03	0,2441	99,9869
2021	ABITAZIONE SALTUARIA	32 D 04	0,2650	122,2062
2021	ABITAZIONE SALTUARIA	32 D 05	0,2859	161,0900
2021	ABITAZIONE SALTUARIA	32 D 06	0,3022	188,8642
2021	PERTINENZE ABITAZ.SALTUARIA	32A D 01	0,1860	0,0000
2021	PERTINENZE ABITAZ.SALTUARIA	32A D 02	0,2185	0,0000
2021	PERTINENZE ABITAZ.SALTUARIA	32A D 03	0,2441	0,0000
2021	PERTINENZE ABITAZ.SALTUARIA	32A D 04	0,2650	0,0000
2021	PERTINENZE ABITAZ.SALTUARIA	32A D 05	0,2859	0,0000
2021	PERTINENZE ABITAZ.SALTUARIA	32A D 06	0,3022	0,0000
2021	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO	33 D 01	0,2391	42,8515
2021	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO	33 D 02	0,2810	99,9869
2021	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO	33 D 03	0,3138	128,5546
2021	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO	33 D 04	0,3407	157,1223
2021	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO	33 D 05	0,3676	207,1158
2021	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO	33 D 06	0,3886	242,8254
2021	PERTINENZE CON COMPOSTAGGIO	33A D 01	0,2391	0,0000
2021	PERTINENZE CON COMPOSTAGGIO	33A D 02	0,2810	0,0000
2021	PERTINENZE CON COMPOSTAGGIO	33A D 03	0,3138	0,0000
2021	PERTINENZE CON COMPOSTAGGIO	33A D 04	0,3407	0,0000
2021	PERTINENZE CON COMPOSTAGGIO	33A D 05	0,3676	0,0000
2021	PERTINENZE CON COMPOSTAGGIO	33A D 06	0,3886	0,0000
2021	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI	01 N	0,2012	0,4419
2021	CINEMA,TEATRI	02 N	0,1509	0,3368
2021	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VEND.DIRETTA	03 N	0,2566	0,5659
2021	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARB.,IMP.SPORTIVI	04 N	0,3824	0,8421
2021	STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,1912	0,4177
2021	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	06 N	0,1711	0,3799
2021	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	0,6037	1,3271
2021	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	0,4779	1,0455
2021	CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	0,5031	1,1048
2021	OSPEDALI	10 N	0,5383	1,1870
2021	UFFICI,AGENZIE	11 N	0,5383	1,1829
2021	BACHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12 N	0,2767	0,6063

2021	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIE)	13 N	0,4981	1,0980
2021	EDICOLE,FARMACIE,TABACCAI	14 N	0,5584	1,2233
2021	NEGOZI (TAPPETI,ANTIQUARIO,TENDE,CAPPELLI...)	15 N	0,3019	0,6629
2021	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	0,8226	1,7986
2021	ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (BARBIERE,PARRUCCH.)	17 N	0,5484	1,2058
2021	ARTIGIANALI (FALEGNAME,IDRAULICO,ELETTICISTA)	18 N	0,4125	0,9108
2021	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	19 N	0,5484	1,2058
2021	ATT. INDUST. CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	0,1912	0,4217
2021	ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	0,2767	0,6063
2021	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PUB (PLATEATICO)	22 N	2,6466	5,8112
2021	MENSE,BIRRERIE,HAMBURGHIERE	23 N	2,3045	5,0618
2021	BAR,CAFFE,PASTICCERIE (PLATEATICO)	24 N	1,8816	4,1278
2021	SUPERMERCATO,PANE,PASTA,MACELLERI A,SALUMI	25 N	1,0163	2,2298
2021	PLURILICENZE ALIMENTARIE E/O MISTE	26 N	0,7748	1,6976
2021	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI,PIANTE,PI ZZA	27 N	3,4068	7,4769
2021	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	0,7848	1,7272
2021	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	2,6413	5,8001
2021	DISCOTECHES,NIGHT CLUB	30 N	0,5232	1,1533
2021	SOSPESI	S N	0,2012	0,4419

